

CAMERA DEI DEPUTATI N. 130

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LULLI, BELLANOVA, BOFFA, CECCUZZI, CENNI, CODURELLI,
CUOMO, FEDI, FERRARI, FIANO, LOVELLI, MARCHI, MISIANI,
MOTTA, NARDUCCI, QUARTIANI, RIGONI, SERVODIO, FEDE-
RICO TESTA, VELO, ZACCARIA, ZUCCHI, ZUNINO**

Introduzione della legge annuale per la promozione della
concorrenza e la tutela dei consumatori

Presentata il 29 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende istituire la legge annuale per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori, al fine di consentire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai rilievi formulati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dalle autorità di settore e da altri enti nazionali e comunitari.

Come noto, la legge attribuisce specifici poteri ispettivi, d'indagine e sanzionatori all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di contrastare le intese restrittive della libertà di concorrenza, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni. L'Autorità *antitrust* esercita, inol-

tre, poteri conoscitivi e consultivi. In particolare, l'Autorità:

a) individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale;

b) segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali inte-

ressati. L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime inoltre parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni e i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive;

c) può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza e il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati.

In sostanza, ogni anno l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le autorità di settore trasmettono al Parlamento segnalazioni in merito a ostacoli o distorsioni della concorrenza. Si tratta di norme che fissano tariffe o altre condizioni contrattuali, limitazioni dell'accesso al mercato, discriminazioni tra imprese, o che istituiscono, estendono o difendono monopoli legali. Si tratta di norme che creano inefficienze nel funzionamento del sistema economico nazionale e riducono il grado di competitività sui mercati internazionali. Sono, quindi, norme da cambiare nell'interesse dei cittadini.

Tuttavia, a queste segnalazioni di norme anticoncorrenziali troppo spesso non fa seguito un intervento del Parlamento. Al fine di incrementare la percentuale di esiti positivi di queste segnalazioni, si propone di adottare per la concorrenza una legge a contenuto « tipico » e ad iniziativa vincolata, analoga, sotto questi profili, alle annuali leggi finanziaria, comunitaria e di semplificazione, attraverso le quali vengono perseguite politiche « strutturali ». Pertanto, si prevede di inserire nel calendario parlamentare l'esame di una legge per la concorrenza, finalizzata proprio a esaminare, ed eventualmente recepire, le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle autorità di settore in materia di concorrenza e funzionamento dei mercati.

Si potrebbe, in tal modo, attivare un circolo virtuoso, perché la stessa Autorità

antitrust e le autorità di settore sarebbero incentivate a meglio focalizzare la propria opera, concentrandola su temi più urgenti o rilevanti per lo stato dell'economia. Inoltre, da semplice occasione di abrogazione di norme negative, la legge per la concorrenza potrebbe persino diventare l'appuntamento per l'avanzamento di riforme positive, già previste o comunque necessarie.

In sostanza, si potrebbero concentrare gli sforzi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle autorità di settore, delle associazioni dei consumatori e della società civile, al fine di riesaminare, dal punto di vista della promozione della concorrenza e degli interessi collettivi, la normativa esistente e sviluppare i nuovi interventi di liberalizzazione necessari.

Una legge annuale avrebbe più successo dell'attuale sistema delle segnalazioni perché l'iniziativa dei consumatori e, più in generale, dei fautori della concorrenza sarebbe concentrata sulla scadenza, potendo così godere di un ampio sostegno e di una grande attenzione. Al contrario, l'azione delle *lobby* sarebbe indebolita, perché la legge, dovendo prevedere interventi condivisi dai cittadini e dai parlamentari, avrebbe natura *bipartisan* e trasversale, rafforzandone le possibilità di successo.

Nel merito, la presente proposta di legge è composta da un solo articolo. Il comma 1 prevede che il Governo presenti il disegno di legge per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori alle Camere ogni anno entro il 31 luglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con gli altri Ministri interessati per i profili di loro competenza.

Nel comma 2 è precisato il contenuto tipico del disegno di legge, il quale dovrà recare:

a) le disposizioni modificative o abrogative, anche mediante la previsione di deleghe legislative, necessarie ad adeguare l'ordinamento ai rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle autorità di settore e di altri enti nazionali e comunitari;

b) le disposizioni per garantire i consumatori, nell'ambito dei servizi pubblici liberalizzati, da aumenti tariffari ingiustificati o non correlati ad aumenti di costo del bene fornito;

c) le ulteriori misure ritenute necessarie per favorire la competitività del sistema produttivo italiano e l'apertura dei mercati, con particolare attenzione alle nuove generazioni, per garantire la libertà di scelta e la tutela dei consumatori, per assicurare la concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'esercizio dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

d) le disposizioni che individuino i principi fondamentali ai quali devono attenersi le regioni e le province autonome nell'esercizio delle proprie competenze legislative per correggere le situazioni di distorsione del mercato e assicurare la concorrenza e la tutela dei consumatori.

Preliminarmente alla presentazione del disegno di legge, il comma 3 prevede che entro il 30 maggio di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico convochi pubblicamente le parti sociali e le associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori e degli utenti per l'acquisizione di osservazioni e proposte.

Secondo il comma 4, al disegno di legge sarà allegata una relazione del Ministro dello sviluppo economico sui limiti, sugli ostacoli e sulle distorsioni alla concor-

renza e alla tutela dei consumatori e sulle misure adottate e da adottare per il loro superamento.

Il comma 5 stabilisce che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997:

a) assicuri, anche mediante la promozione di intese e accordi fra le regioni, gli enti locali e il Governo, la piena attuazione della legge annuale e delle altre disposizioni dell'ordinamento in materia di liberalizzazione, concorrenza e tutela dei consumatori;

b) promuova ulteriori livelli di apertura dei mercati e di tutela dei consumatori in ogni ambito territoriale.

Inoltre, sempre la Conferenza unificata dovrà approvare e trasmettere al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione con l'indicazione delle misure, delle intese e degli accordi con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a correggere situazioni distorsive e ad assicurare la concorrenza e la tutela dei consumatori (comma 6).

Infine, il comma 7 afferma il principio della collaborazione tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali per garantire l'applicazione e la verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni contenute nelle leggi annuali per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori. A tal fine prescrive la promozione di intese e la conclusione di accordi tra Stato e regioni, in sede di Conferenza unificata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Entro il 31 luglio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con gli altri Ministri interessati per i profili di loro competenza, un disegno di legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 reca:

a) disposizioni modificative o abrogative, anche mediante conferimento di delega legislativa al Governo, di disposizioni statali vigenti in contrasto con i rilievi, i pareri e le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché con i rilievi formulati dalle autorità di settore e da altri enti nazionali e comunitari;

b) disposizioni volte a garantire i consumatori, nell'ambito dei servizi pubblici liberalizzati, da aumenti tariffari ingiustificati o non correlati ad aumenti del costo del bene fornito;

c) le ulteriori misure ritenute necessarie per favorire la competitività del sistema produttivo nazionale e l'apertura dei mercati, con particolare attenzione alle nuove generazioni, per garantire la libertà di scelta e la tutela dei consumatori, in particolare se posti in condizioni di particolare svantaggio o in condizioni di mercato asimmetriche, nonché per assicurare la concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'esercizio dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

d) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei

quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria competenza normativa per correggere le situazioni distorsive del mercato e per assicurare la concorrenza e la tutela dei consumatori.

3. Per i fini di cui al comma 1, entro il 30 maggio di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico convoca pubblicamente le parti sociali e le associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori e degli utenti per l'acquisizione di osservazioni e di proposte.

4. Al disegno di legge di cui al comma 1 è allegata una relazione del Ministro dello sviluppo economico sui limiti, sugli ostacoli e sulle distorsioni alla concorrenza e alla tutela dei consumatori nonché sulle misure adottate e da adottare per il loro superamento.

5. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, assicura, anche mediante la promozione di intese e di accordi tra le regioni, gli enti locali e il Governo, la piena attuazione della legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori e delle altre disposizioni dell'ordinamento in materia di liberalizzazione, concorrenza e tutela dei consumatori e promuove ulteriori livelli di apertura dei mercati e di tutela dei consumatori in ogni ambito territoriale.

6. Entro il 31 luglio di ogni anno, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, approva e trasmette al Parlamento una relazione con l'indicazione delle misure, delle intese e degli accordi con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a correggere situazioni distorsive e ad assicurare la concorrenza e la tutela dei consumatori.

7. Il Governo e le regioni promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di garantire la piena applicazione e la verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni delle leggi annuali per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori di cui al presente articolo.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0003340